

Prot.464062 /RU

TAR N. 2021 - 078

RIESAME DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267 CHE ESTENDONO RISPETTIVAMENTE IL DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO E IL DAZIO COMPENSATIVO DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI BIODIESEL ORIGINARIO DEGLI USA A QUELLE SPEDITE DAL CANADA

Roma, 7 dicembre 2021

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 436 del 7/12/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/2157 della Commissione del 6 dicembre 2021 **che avvia un riesame dei Regolamenti di esecuzione 2021/1266 e 2021/1267 (cfr. TAR 2021 /52 del 2 agosto 2021) che estendono rispettivamente il dazio antidumping e il dazio compensativo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a quelle spedite dal Canada, a prescindere dall'origine dichiarata, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese.**

Pertanto, la Commissione, in seguito ad una richiesta di esenzione dalle suddette misure, ha aperto un riesame dei dazi suddetti a norma dell'art. 13, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento 2016/1037, al fine di determinare se le importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati originari di tale Paese, attualmente classificati con i codici TARIC 1516 2098 21, 1518 0091 21, 1518 0099 21, 2710 1943 21, 2710 1946 21, 2710 1947 21, 2710 2011 21, 2710 2016 21, 3824 9992 10, 3826 0010 20, 3826 0010 50, 3826 0010 89 e 3826 0090 11, prodotti da "**Verbio Diesel Canada Corporation**" (codice addizionale TARIC C600), debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267.

Pertanto, **a decorrere dall' 8 dicembre 2021**, il dazio antidumping istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 è abrogato per quanto riguarda le importazioni dei prodotti sopra citati fabbricati dalla suddetta società, che non era stata inclusa nel campione esaminato durante l'inchiesta iniziale, in quanto subentrata successivamente nel mercato. Tuttavia, tali importazioni, in ottemperanza di quanto disposto all'art. 3 del Regolamento 2021/2157, **saranno sottoposte a registrazione per nove mesi**, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, **ai fini di un'eventuale nuova imposizione retroattiva del dazio antidumping.**

Si fa infine presente che, come evidenziato al punto 15) del Regolamento (UE) 2021/2157, poiché il regolamento di base antisovvenzione non prevede la soppressione dei dazi compensativi nei casi in cui gli esportatori non sono stati oggetto di indagini durante l'inchiesta iniziale, le misure antisovvenzione continuano, per il momento, ad essere applicate e saranno eventualmente soppresse solo se il riesame accerterà l'effettivo diritto all'esenzione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/2157

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2157 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2021**

che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267 che estendono rispettivamente il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

TAR N. 2021 - 079

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO E RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO ISTITUITO SULLE IMPORTAZIONI DI FOGLI E NASTRI SOTTILI DI ALLUMINIO DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 10 dicembre 2021 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 438 dell'8/12/2021 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione del 7 dicembre 2021 **che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese.**

Il dazio antidumping definitivo si applica, con decorrenza 11 dicembre 2021, sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con i codici TARIC 7607 1119 60 e 7607 1119 91, originari della Repubblica popolare cinese.

Sono esclusi dall'applicazione del dazio antidumping in questione i seguenti prodotti:

- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,
- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,
- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.

Il dazio in questione, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 28,5 %, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici specificate nella tabella di cui all'art. 1, punto 3, del Regolamento (UE) 2021/2170.

L'applicazione delle suddette aliquote individuali del dazio antidumping è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figurino la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.»*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 (v. Tar 41 del 21/6/2021) sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2170 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese

TAR N. 2021 - 081

APERTURA DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO PER L'ANNO 2022 APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE DI ALCUNE MERCI ORIGINARIE DELLA NORVEGIA

Roma, 10 dicembre - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 438 dell' 8/12/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/2169 della Commissione del 2 dicembre 2021, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2022 applicabile all'importazione nell'Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute mediante la trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al riguardo si evidenzia che, **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022**, è aperto il contingente di cui al numero d'ordine **09.0709**, la gestione del quale è basata sul principio "primo arrivato-primo servito" a norma degli articoli da 49 a 54 del Regolamento (UE) 2015/2447 della Commissione.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2169 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2021

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2022 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA

<https://www.euroitalia-editrice.it/pubblicazioni.php>

[Cedola di ordinazione - ONLINE](#)